

Osservazioni sulla proposta di regolamento UE "...che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)"

Va subito detto che si tratta di una proposta della Commissione UE agli organi legislativi (Parlamento e Consiglio) per l'adozione di un nuovo regolamento che troverebbe la sua base giuridica nel Titolo XX del TFUE e, in particolare, nell'articolo 192, paragrafo 1, il quale si inserisce nel contesto normativo costituito dagli articoli da 191 a 193 che confermano e precisano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, infatti, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, *inter alia*, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente ad ogni livello nonché a combattere i cambiamenti climatici. Siamo in materia di competenza concorrente per cui l'esercizio delle competenze in materia ambientale deve necessariamente muoversi nei limiti posti dai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'atto in questione ha, sul piano politico – istituzionale, l'obiettivo ambizioso di istituire un quadro complessivo per consentire alla U.E. di operare efficacemente ai fini del conseguimento, entro il 2050, della neutralità climatica; obiettivo quest'ultimo già individuato e fatto proprio sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio europeo. Il perseguimento di tale obiettivo implica, tra altro, una riformulazione del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) per adeguarlo alle rinnovate esigenze e determina la posizione di criteri e linee-guida anche per l'azione esterna della UE nei rapporti con Stati terzi nei relativi contesti internazionali.

Peraltro, la tecnica legislativa utilizzata è quella, in sostanza, del regolamento-quadro. Si tratta, cioè, di un regolamento diretto a trasferire in uno strumento giuridicamente vincolante gli obiettivi individuati - a livello politico - da P.E. e C.E. al fine di renderli vincolanti per organi ed istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri. Ma il potere di perseguire tali obiettivi con azioni concrete nonché quello di armonizzare la legislazione dell'Unione nel medesimo senso è delegato alla Commissione. La Commissione, sulla base di tale delega e sulla base dei criteri indicati nel documento qui in esame, opererà attraverso atti legislativi delegati (art. 3). Alla Commissione, inoltre, viene affidato il potere di controllare periodicamente l'efficacia delle misure così adottate. (art. 5). Qualche dubbio può sorgere sull'opportunità di affidare alla Commissione sia la funzione di integrazione normativa che la funzione di controllo sull'efficacia degli atti e delle azioni posti in essere dalla medesima Commissione.

Comunque, data l'impostazione prima descritta, non ritengo che, allo stato, vi siano margini per un proficuo intervento regionale in fase ascendente se non sotto il profilo di questa funzione di controllo del proprio operato affidato alla stessa Commissione mentre sarebbe più opportuno affidarlo ad un organo terzo già costituito e/o da costituire *ex novo*.

Per il resto, da un lato, gli obiettivi sono noti da tempo e pienamente condivisibili mentre, dall'altro lato, bisognerà attendere i singoli atti delegati per valutarne qualità, congruenza, efficacia ed impatto anche dal punto di vista dell'Ente Regione.

Bari 23.4.2020

Prof. Avv. Luciano Garofalo - Ordinario di Diritto internazionale nell'Università di Bari Aldo Moro